

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FISCT

Sommario

PARTE I	4
TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE	4
Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo	4
Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo	4
Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative.....	4
TITOLO II	5
PRINCIPI GENERALI	5
Art. 4 - Disposizioni generali.....	5
Art. 5 - Responsabilità delle persone fisiche e dei Club.	5
Art. 6 - Vincolo di giustizia sportiva	5
PARTE II	6
TITOLO I	6
ORGANI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA	6
Art. 7 - Organi del sistema della giustizia sportiva	6
Art. 8 - Il Giudice Sportivo.	6
Art. 9 - La Commissione Disciplinare.	7
Art. 10 - Il Collegio dei Probiviri	8
Art. 11 - Collegio dei Garanti	8
Art. 12 - Il Procuratore Federale.....	9
TITOLO II	11
ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA	11
Art. 13 - Casi di astensione e ricsuzione	11
Art. 14 - Procedimento per l'astensione o la ricsuzione.	11
Art. 15 - Ipotesi residuali.....	12
PARTE III	13
TITOLO I	13
ILLECITO SPORTIVO, ILLECITO AMMINISTRATIVO, INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI	13
Art. 16 - Doveri generali di comportamento e riservatezza.	13
Art. 17 - Comportamenti discriminatori	14
Art. 18 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia.....	14
Art. 19 - Illecito amministrativo	15
Art. 20 - Divieto di scommesse.....	16
Art. 21 - Organizzazione e partecipazione ai tornei	16
Art. 22 - Doveri e divieti in materia di tesseramenti e trasferimenti	17
Art. 23 - Assolvimento delle obbligazioni e delle sanzioni pecuniarie.....	17
Art. 24 - Competenza a decidere.....	18
TITOLO II	18

INFRAZIONI COMMESSE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	18
Art. 25 - Infrazioni disciplinari e relative sanzioni applicabili nel corso delle manifestazioni sportive.....	18
Art. 26 - Violazioni disciplinari residuali.....	22
Art. 27 - Competenza a decidere.	23
PARTE IV.....	23
TITOLO I	23
DETERMINAZIONE ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI.....	23
Art. 28 - Criteri per la determinazione della sanzione disciplinare.	23
Art. 29 - Circostanze aggravanti ed attenuanti.....	23
Art. 30 - Recidiva.	24
Art. 31 - Esecuzione delle sanzioni	24
Art. 32 - Sospensione cautelare.....	25
Art. 33 - Sanzioni accessorie.....	25
TITOLO II.....	25
PRESCRIZIONE, RIABILITAZIONE E GRAZIA.....	25
Art. 34 - Prescrizione.....	25
Art. 35 - Riabilitazione.....	26
Art. 36 - Grazia.	26
PARTE V.....	27
TITOLO I	27
IL PROCESSO SPORTIVO.....	27
Art. 37 - Principi generali	27
Art. 38 - Procedimento avanti al Giudice Sportivo.	27
Art. 40 - Procedimento avanti al Collegio dei Probiviri.....	29
TITOLO II.....	30
TERMINI DELLE PROCEDURE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	30
TITOLO III	31
ATTIVITA' ISTRUTTORIA E MEZZI DI PROVA	31
Art. 42 - Ammissione, consistenza e valutazione delle prove.....	31
NORME FINALI.....	32
Art. 43 - Principio di autotutela	32
Art. 44 - Candidature per la giustizia sportiva	32
Art. 45 - Proposte di modificazione del presente Codice.....	33
NORMA TRANSITORIA	33

ASSOCIAZIONE “FEDERAZIONE ITALIANA SPORTIVA CALCIO TAVOLO”

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

*

(proposta elaborata dalla Commissione F. Mattiangeli, P. Sommella, S. Trivelli
revisionata dal Collegio dei Proviviri F. Mattiangeli, S. Trivelli e D. Furini - Versione del 31/05/2021)

*

PARTE I

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE

Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo.

1. Il presente Codice di Giustizia Sportiva, di seguito denominato anche semplicemente Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Associazione "Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo", di seguito denominata semplicemente Federazione o FISCT.

Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo.

2. Il presente Codice si applica alle Associazioni (di seguito per brevità anche Club) affiliate alla FISCT ed ai soggetti aderenti alle medesime Associazioni (dirigenti, atleti, tecnici, di seguito per brevità anche solo tesserati) che risultino abilitati a partecipare e/o organizzare le manifestazioni sportive sotto l'egida della FISCT, nonché ad ogni altro soggetto che svolga attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento FISCT.

Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative.

1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell'ordinamento statale, dallo Statuto FISCT e di quello del CONI.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI. Vi è autonomia dell'ordinamento FISCT nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva FISCT nella definizione dei relativi giudizi.
3. In assenza di specifiche disposizioni del presente Codice, gli organi di giustizia sportiva FISCT adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

*

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Art. 4 - Disposizioni generali.

1. I soggetti di cui all'art. 2 che precede sono tenuti all'osservanza dello statuto FISCT, del presente Codice, nonché delle altre norme regolamentari FISCT vigenti e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva del calcio da tavolo.
2. L'ignoranza dello statuto FISCT, del presente Codice e delle altre norme regolamentari FISCT non può essere invocata a nessun effetto. I provvedimenti ufficiali della giustizia sportiva FISCT si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione, la quale avverrà mediante comunicazione email dall'indirizzo ufficiale di posta elettronica della Segreteria / Ufficio di Presidenza della FISCT a quello di posta elettronica dei Club affiliati alla FISCT (così come comunicato in sede di affiliazione o rinnovo di affiliazione), nonché su apposita sezione "decisioni giustizia" del sito internet ufficiale FISCT (www.fisct.it) accessibile mediante credenziali a tutti i Club affiliati. Le decisioni di giustizia sportiva saranno pubblicate settimanalmente nel giorno di giovedì.

Art. 5 - Responsabilità delle persone fisiche e dei Club.

1. Le persone fisiche soggette all'ordinamento FISCT, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.
2. I Club soggetti all'ordinamento FISCT rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme sociali e sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri tesserati agli effetti disciplinari.
3. I tesserati che hanno la legale rappresentanza o delega dei Club sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni ascritte ai Club medesimi.
4. Il tesserato che funge da capitano della squadra in una determinata gara a squadre è ritenuto responsabile, a termini del presente Codice, delle infrazioni compiute dai giocatori della sua squadra che non siano stati personalmente individuati. Tale responsabilità decade nel momento in cui sia comunque individuato l'autore dell'atto.
5. I Club si presumono responsabili degli illeciti sportivi commessi a proprio vantaggio da persone che rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2, anche se non abbiano alcun rapporto associativo con il Club. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che il Club non abbia partecipato all'illecito.

Art. 6 - Vincolo di giustizia sportiva.

1. Entrando a far parte della FISCT i Club e i loro tesserati si impegnano a non promuovere, per fatti inerenti all'attività praticata all'interno della stessa FISCT, azioni legali o interventi estranei nei confronti della Federazione e/o di altri Club e/o tesserati della Federazione, salva l'autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo FISCT, e accettano che tutte le controversie insorgenti tra la Federazione e i Club e/o tesserati ovvero quelle insorgenti tra Club e/o tesserati nei confronti di altri Club e/o tesserati siano devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri.

2. Nel caso di ricorso non autorizzato all'autorità giudiziaria ordinaria, e decisione sfavorevole, da parte di Club e/o tesserati in materie riservate agli organi di giustizia sportiva FISCT, si applica la sanzione della esclusione dalla FISCT.

*

PARTE II

TITOLO I

ORGANI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 7 - Organi del sistema della giustizia sportiva.

1. Sono organi del sistema della giustizia sportiva FISCT:
 - a) il Giudice Sportivo;
 - b) la Commissione Disciplinare;
 - c) il Collegio dei Probiviri;
 - d) il Collegio dei Garanti
 - e) il Procuratore Federale.
2. Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà.
3. I componenti degli organi di giustizia sportiva non possono avere rapporti di associazione (cioè di appartenenza allo stesso Club), coniugio o convivenza, parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Direttivo o con altri membri degli organi della giustizia sportiva FISCT; all'atto dell'accettazione dell'incarico, essi sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione con cui attestano di non versare in alcuno dei rapporti in parola e si impegnano a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono sanzionabili con la misura della immediata revoca dalla carica a cura del Presidente FISCT e, in caso di concreto esercizio della funzione, anche con la pena pecuniaria da € 80,00= ad € 200,00= da irrogare, secondo la gravità del caso a cura del Collegio dei Probiviri ovvero, nell'ipotesi in cui sia coinvolto un membro di tale collegio, dal Procuratore Federale.
4. I componenti degli organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni in ordine ai procedimenti in corso.

Art. 8 - Il Giudice Sportivo.

1. Il Giudice Sportivo è organo di giustizia monocratico, viene nominato dal Collegio dei Probiviri e dura in carica per quattro anni.
2. Il Giudice Sportivo giudica in prima istanza con immediatezza, senza formalità di contraddittorio ove repute non necessarie, in ordine:
 - a) alle infrazioni ed ai fatti disciplinarmente rilevanti, da chiunque commessi, avvenuti in occasione dello svolgimento degli incontri relativi a tutti i campionati, tornei e competizioni organizzate sotto l'egida della FISCT, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara (referti dell'arbitro, del capo arbitro e del COL) o comunque su segnalazione del Procuratore Federale sempre per fatti o incidenti avvenuti in occasione di tornei e competizioni, incluso quanto concerne spazi

interni ed esterni alle aree di gioco;

- b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro (o dal capo arbitro) o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi del regolamento di gioco.
3. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati d'ufficio in seguito alla trasmissione delle risultanze dei documenti ufficiali raccolti dal COL nel corso delle manifestazioni FISCT ovvero dietro segnalazione del Procuratore Federale nel caso previsto dall'art. 8 co. 2 lett. a) del presente Codice.
4. Il Giudice Sportivo può richiedere al Procuratore Federale il compimento di attività istruttoria suppletiva qualora ritenga necessario integrare gli elementi documentali in proprio possesso.
5. Nella funzione di Giudice Sportivo possono essere nominati anche uno o più supplenti, che restano in carica per la durata del mandato del giudice titolare della funzione, subentranti in caso di incompatibilità palese o derivante da ricusazione accolta o astensione volontaria del titolare.

Art. 9 - La Commissione Disciplinare.

1. La Commissione Disciplinare è composta da tre membri (uno dei quali assume la presidenza dell'organo di giustizia) nominati dal Collegio dei Probiviri e dura in carica per quattro anni. Nel momento in cui la Commissione Disciplinare viene investita di un caso, il presidente nomina il componente relatore (che può essere anche lo stesso presidente), il quale dovrà compiere l'esame preliminare della vertenza e riferirne al più presto al collegio per la adozione degli eventuali provvedimenti istruttori e per la decisione del caso. Al componente relatore spetta di redigere la minuta della decisione.
2. La Commissione Disciplinare giudica in prima istanza, dietro segnalazione (c.d. deferimento) del Procuratore Federale, sulle violazioni di norme e disposizioni dello statuto e dei regolamenti FISCT, ivi incluse quelle attinenti alla attività amministrativa della Federazione, dei Club e dei tesserati, agli adempimenti di indole economica dei Club e dei tesserati e comunque su tutte le questioni che non rientrano nella competenza del Giudice Sportivo.
3. La Commissione Disciplinare esamina e decide in seconda istanza i ricorsi avverso le sentenze emesse dal Giudice Sportivo.
4. La Commissione Disciplinare può disporre l'attività istruttoria reputata indispensabile ai fini della decisione.
5. Nei casi in cui i ricorsi di cui al comma 3) che precede siano proposti esclusivamente dal soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, la Commissione Disciplinare non può comminare sanzioni - anche solo accessorie - più gravi per specie o quantità di quelle enunciate nella decisione impugnata.
6. La decisione è deliberata collegialmente. Sotto la direzione del proprio presidente la Commissione Disciplinare decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della questione. La decisione è presa a maggioranza: il primo a votare è il componente relatore, quindi l'altro componente e per ultimo il presidente. Nel caso in cui il presidente sia anche relatore, l'ultimo voto spetta al componente più anziano diverso dal presidente.
7. Nella funzione di componente della Commissione Disciplinare possono essere nominati anche uno o più supplenti, che restano in carica per la durata del mandato dei giudice titolari della funzione,

subentranti in caso di incompatibilità palese o derivante da ricusazione accolta o astensione volontaria di uno o più dei titolari.

Art. 10 - Il Collegio dei Probiviri.

1. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei soci in un numero di tre membri (uno dei quali assume la presidenza dell'organo di giustizia), durano in carica per quattro anni, incluso quello di nomina, e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Nel momento in cui il Collegio dei Probiviri viene investito di un caso, il presidente nomina il componente relatore (che può essere anche lo stesso presidente), il quale dovrà compiere l'esame preliminare della vertenza e riferirne al più presto al collegio per la adozione degli eventuali provvedimenti istruttori e per la decisione del caso. Al componente relatore spetta di redigere la minuta della decisione.
2. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare - con decisione non impugnabile - su quanto espressamente previsto dallo statuto FISCT, dal presente Codice ed eventuali ulteriori regolamenti. Il Collegio dei Probiviri è giudice di primo grado nelle controversie riguardanti i tesserati o i circoli affiliati tra gli stessi o verso gli organi nazionali e territoriali, nel solo ambito di applicazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti organizzativi della Federazione. Eventuali ricorsi contro gli organi nazionali e territoriali debbono essere proposti entro dieci giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione. Avverso le decisioni così adottate dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale che delibera con le maggioranze previste dall'art 13 co. 4. Nel caso di esclusione dalla FISCT di un Club o di un tesserato è previsto il ricorso da parte dell'escluso all'Assemblea degli Associati a mente dell'art. 9 u.c. dello statuto FISCT.
3. Nella funzione di componente del Collegio dei Probiviri possono essere nominati anche uno o più supplenti, che restano in carica per la durata del mandato dei giudici titolari della funzione, subentranti in caso di incompatibilità palese o derivante da ricusazione accolta o astensione volontaria di uno o più dei titolari.

Art. 11 - Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti può coincidere con il Collegio dei Probiviri se i circoli affiliati siano inferiori a 300. In alternativa deve essere un organo distinto e sono eletti dall'Assemblea dei soci in un numero di tre membri (uno dei quali assume la presidenza dell'organo di giustizia), durano in carica per quattro anni, incluso quello di nomina, e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Nel momento in cui il Collegio dei Garanti viene investito di un caso, il presidente nomina il componente relatore (che può essere anche lo stesso presidente), il quale dovrà compiere l'esame preliminare della vertenza e riferirne al più presto al collegio per la adozione degli eventuali provvedimenti istruttori e per la decisione del caso. Al componente relatore spetta di redigere la minuta della decisione.
2. Il Collegio dei Garanti svolge la funzione di giudice di seconda istanza in relazione ai ricorsi avverso le sentenze rese dalla Commissione Disciplinare ai sensi dell'art. 9 co. 2) e quella di giudice di terza istanza avverso le sentenze resa dalla Commissione Disciplinare ai sensi dell'art. 9 co. 3) del presente Codice.

3. Nei casi in cui i ricorsi di cui al comma che precede siano proposti esclusivamente dal soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, il Collegio dei Garanti non può comminare sanzioni - anche solo accessorie - più gravi per specie o quantità di quelle enunciate nella decisione impugnata.
4. Le decisioni assunte dal Collegio dei Garanti possono subire variazioni da parte della Assemblea Straordinaria degli Associati FISCT, o per grazia concessa dal Presidente Federale nei modi previsti da questo Codice.
5. Il Collegio dei Garanti, infine, decide sulla richiesta di archiviazione formulata dal Procuratore Federale emettendo provvedimento di archiviazione o invitando il Procuratore Federale ad esercitare l'azione disciplinare.
6. La decisione è deliberata collegialmente. Sotto la direzione del proprio presidente il Collegio dei Garanti decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della questione. La decisione è presa a maggioranza: il primo a votare è il componente relatore, quindi l'altro componente e per ultimo il presidente. Nel caso in cui il presidente sia anche relatore, l'ultimo voto spetta al componente più anziano diverso dal presidente.

Art. 12 - Il Procuratore Federale.

1. Il Procuratore Federale è nominato dal Collegio dei Probiviri e dura in carica per quattro anni.
2. Il Procuratore Federale esercita le funzioni inquirenti e requirenti ed esplica le indagini preliminari / inchieste in relazione a fatti e vicende suscettibili di costituire infrazioni e/o illeciti sportivi e/o illeciti amministrativi in violazione dello statuto FISCT, del presente Codice e di tutti i regolamenti FISCT vigenti, che non siano di specifica competenza del Giudice Sportivo.
3. Il Procuratore Federale svolge la propria funzione d'ufficio, ogni qual volta abbia notizia di un fatto rilevante ai fini dello statuto associativo e/o del presente Codice e/o di altri regolamenti FISCT vigenti, ovvero su denuncia di parte, purché non in forma anonima. In particolare l'attività di indagine del Procuratore Federale può essere avviata per:
 - cognizione diretta di un fatto disciplinarmente rilevante;
 - denuncia di parte, che può pervenire al Procuratore Federale per iscritto (anche a mezzo email) ovvero in forma orale da parte di qualsiasi Club e/o tesserato, a condizione che la denuncia non riguardi atti o fatti relativi alle competizioni sportive per i quali vige l'obbligo di refertazione da parte dell'arbitro e/o del capo arbitro e/o del COL, atti e fatti la cui cognizione spetta al Giudice Sportivo;
 - richiesta da parte del Giudice Sportivo, nel caso che il referto di gara sia a suo avviso incompleto o insufficiente;
 - richiesta da parte dei membri dei comitati organizzatori locali, dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri della Commissione Disciplinare e del Collegio dei Probiviri, in riferimento a fatti / comportamenti avvenuti durante le gare e in altri ambiti FISCT, su presunte inosservanze dei regolamenti e dello statuto che non siano di competenza del Giudice Sportivo.
4. Le denunce e ogni altro atto pervenuto al Procuratore Federale che dia inizio alle indagini preliminari / inchieste sono coperti dal segreto d'ufficio per tutta la durata delle indagini stesse, a tutela

dei testimoni e dei soggetti denunciati, e rimangono a disposizione dei soli organi di giustizia e/o del Presidente FISCT.

5. Il Procuratore Federale è tenuto a comunicare, nei modi che riterrà opportuni, l'apertura dell'inchiesta al soggetto indagato.
6. La durata delle indagini preliminari / inchieste non può superare sessanta giorni dalla apertura del procedimento.
7. Il Procuratore Federale a conclusione delle indagini preliminari / inchieste avviate su denuncia dei soggetti legittimati o d'ufficio:
 - a) deferisce l'indagato a giudizio avanti alla Commissione Disciplinare (ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 8 co. 2) lett. a) del presente Codice, al Giudice Sportivo) quale giudice di prima istanza, formulando il capo di imputazione e trasmettendolo all'organo giudicante competente e al soggetto nei cui confronti viene esercitata l'azione disciplinare, contestando la specifica norma violata e allegando i fatti ed i documenti (ivi inclusi la eventuale denuncia di parte e le deposizioni testimoniali raccolte) posti a fondamento dell'azione, fatti e documenti che tuttavia restano coperti da segreto d'ufficio per i terzi e quindi a sola disposizione (c.d. discovery) del soggetto sottoposto al procedimento, cui dovranno essere rimessi in copia, e degli organi di giustizia aditi;
 - b) provvede a richiedere l'archiviazione al Collegio dei Probiviri in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione disciplinare per la inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio;
 - c) esercita l'azione disciplinare in caso di rigetto della richiesta di archiviazione nelle forme e modi di cui alla precedente lettera a);
 - d) nella funzione requirente, può impugnare le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare e adire all'uopo, rispettivamente, la Commissione Disciplinare e il Collegio dei Probiviri nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 38 co. 5) e 39 co. 7) del presente Codice.
8. Le parti in causa (denunciante, denunciato, testimoni) vengono interpellate a discrezione del Procuratore Federale, osservando per gli atti istruttori a pena di invalidità le forme previste dall'art. 42 del presente codice.
9. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore Federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.
10. Nelle funzioni di Procuratore Federale possono essere nominati anche uno o più supplenti che restano in carica per la durata del mandato del titolare, subentranti in caso di incompatibilità palese o derivante da ricasazione accolta o astensione volontaria.

TITOLO II

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 13 - Casi di astensione e ricusazione.

1. Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva, per quanto non previsto dal presente Codice o da altri regolamenti FISCT in vigore, si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal codice di procedura civile (artt. 51 e 52 codice di procedura civile).
2. E' fatto obbligo ai membri degli organi di giustizia sportiva di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'art. 7 co. 3) del presente Codice, nei casi in cui siano parti del procedimento disciplinare i Club di appartenenza o loro tesserati.
3. E' fatto obbligo ai membri degli organi di giustizia sportiva di astenersi nel caso in cui abbiano già trattato la vertenza in altro grado o nell'esercizio di altra funzione (sia requirente, sia giudicante).
4. E' facoltà del singolo tesserato e/o del Club coinvolto nel procedimento di proporre istanza di ricusazione avverso i soli componenti degli organi di giustizia che non abbiano avanzato tempestiva richiesta di astensione.

Art. 14 - Procedimento per l'astensione o la ricusazione.

1. L'istanza di ricusazione e la richiesta di astensione devono essere formulate dall'interessato entro il termine di ventiquattro ore dalla ricezione e/o dalla conoscenza dell'atto o provvedimento procedurale che ne è causa, a mezzo email inviata alla casella di posta elettronica dell'organo competente a decidere in merito.
2. Competente a decidere sulla richiesta di astensione e sulla istanza di ricusazione, nonché a rilevare d'ufficio i casi di incompatibilità palese del Giudice Sportivo, è la Commissione Disciplinare, la quale decide entro quarantotto ore dalla proposizione della richiesta / istanza.
3. Competente a decidere sulla richiesta di astensione volontaria e sulla istanza di ricusazione, nonché a rilevare d'ufficio i casi di incompatibilità palese di un componente della Commissione Disciplinare e del Procuratore Federale, è il Collegio dei Probiviri il quale decide entro quarantotto ore dalla proposizione della richiesta / istanza.
4. Competente a decidere sulla richiesta di astensione volontaria e sulla istanza di ricusazione, nonché a rilevare d'ufficio i casi di incompatibilità palese di un componente del Collegio dei Probiviri, è il Presidente FISCT il quale decide, senza formalità, entro quarantotto ore dalla proposizione della richiesta o istanza di ricusazione.
5. La proposizione di istanza di ricusazione o la richiesta di astensione volontaria sospendono i termini di deliberazione dell'organo di giustizia sportiva del quale fa parte il componente investito della istanza / richiesta.
6. In tutti i casi di richiesta di ricusazione, se l'organo competente non decide entro il termine di quarantotto ore dalla proposizione della richiesta, quest'ultima si considera rigettata (silenzio/rigetto).
7. Nel caso di astensione del Procuratore Federale o di accoglimento di istanza di ricusazione nei suoi confronti, le funzioni di tale organo di giustizia vengono svolte, per il solo affare specifico coinvolto, dal membro supplente (ove nominato ai sensi dell'art. 12 co. 10) del presente Codice) o, in mancanza

di supplenti, dal Presidente FISCT ovvero da membro del Consiglio Direttivo designato per iscritto dal Presidente FISCT sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

8. Nel caso di astensione del Giudice Sportivo o di accoglimento di istanza di ricusazione nei suoi confronti, le funzioni di tale organo di giustizia vengono svolte, per il solo affare specifico coinvolto, dal membro supplente (ove nominato ai sensi dell'art. 8 co. 5) del presente Codice) o, in mancanza di supplenti, dal Presidente FISCT ovvero da membro del Consiglio Direttivo designato per iscritto dal Presidente FISCT sentito il il parere del Collegio dei Probiviri.
9. Nel caso di astensione di componente della Commissione Disciplinare o di accoglimento di istanza di ricusazione nei suoi confronti, le funzioni di tale organo di giustizia vengono svolte, per il solo affare specifico coinvolto, dal membro supplente (ove nominato ai sensi dell'art. 9 co. 5) del presente Codice) o, in mancanza di supplenti, dal Presidente FISCT ovvero da membro del Consiglio Direttivo designato per iscritto dal Presidente FISCT sentito il il parere del Procuratore Federale.
10. Nel caso di astensione di componente del Collegio dei Probiviri o di accoglimento di istanza di ricusazione nei suoi confronti, le funzioni di tale organo di giustizia vengono svolte, per il solo affare specifico coinvolto, dal membro supplente (ove nominato ai sensi dell'art. 10 co. 6) del presente Codice) o, in mancanza di supplenti, dal Presidente FISCT ovvero da membro del Consiglio Direttivo designato per iscritto dal Presidente FISCT sentito il parere del Procuratore Federale.
11. L'organo di giustizia competente a decidere sulla istanza di ricusazione, se ritiene di rigettare l'istanza per inammissibilità o manifesta infondatezza della medesima, condanna la parte istante al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della FISCT da € 60,00= ad € 120,00=.

Art. 15 - Ipotesi residuali

1. Il Collegio dei Probiviri, dietro istanza del Presidente FISCT ovvero di almeno tre Club, può disporre la sostituzione temporanea (per incompatibilità transitoria, grave impedimento / malattia, o altre apprezzabili ragioni, quali ad esempio l'apertura di un procedimento disciplinare a carico) o definitiva (nei casi di decadenza o destituzione dalla funzione e in quelli di esclusione o recesso dalla FISCT) del Procuratore Federale, del Giudice Sportivo e dei membri della Commissione Disciplinare e comunque in caso di perdurante inattività del componente l'organo di giustizia per oltre tre mesi: tale provvedimento deve essere motivato e pubblicato attraverso gli organi di diffusione e comunicazione della Federazione ai sensi dell'art. 4 co. 2 del presente Codice.
2. I tesserati componenti di organi di giustizia sportiva ovvero di altri organi o commissioni FISCT decadono automaticamente dalla funzione / carica ricoperta a seguito di condanna definitiva per motivi disciplinari, con squalifica pari o superiore a sei mesi, e con inibizione a ricoprire altre cariche federali per un periodo minimo di due anni.

PARTE III

TITOLO I

ILLECITO SPORTIVO, ILLECITO AMMINISTRATIVO, INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

Art. 16 - Doveri generali di comportamento e riservatezza.

1. I Club ed i tesserati hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto FISCT, i regolamenti e le deliberazioni degli organi della Federazione e devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura sportiva, economica e sociale.
2. Ai soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice è fatto divieto di dare a terze notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se richiesti, è fatto loro obbligo di rispondere e collaborare con gli organi di giustizia sportiva. Qualora, entro quarantotto ore, su richiesta formale, il tesserato non risponda con qualsiasi mezzo di comunicazione documentabile (email, messaggio WhatsApp, messaggio vocale, messaggio telefonico), lo stesso è passibile della sanzione pecuniaria da € 40,00= ad € 120,00= a discrezione dell'organo di giustizia sportiva richiedente, salva l'apertura di procedimento disciplinare nei casi di mancata collaborazione anche oltre il suddetto termine.
3. Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente (anche tramite canali c.d. social, quali ad esempio Facebook, WhatsApp, Forum etc.) dichiarazioni, giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri tesserati. Dichiarazioni, giudizi e rilievi sono considerati pubblici quando sono resi al cospetto di tre o più persone ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione sono destinati ad essere conosciuti o possono essere conosciuti da più persone. In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione della pena pecuniaria da € 60,00= ad € 180,00= e la squalifica da trenta giorni a tre anni.
4. Qualora dichiarazioni, giudizi e rilievi siano idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione FISCT nel suo complesso o di un suo specifico organo o struttura, la violazione si reputa aggravata e la sanzione prevista dal comma che precede viene aumentata da 1/3 alla metà.
5. I tesserati che pubblicamente mantengono comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente od indirettamente, idonei a costituire incitamento a forme di violenza, sono punibili con la sanzione della pena pecuniaria da € 60,00= ad € 180,00= e la squalifica da trenta giorni a tre anni e, nei casi più gravi, sono passibili di proposta di esclusione dalla Federazione secondo la procedura prevista dall'art. 9 dello statuto FISCT.
6. Sono vietate e passibili di sanzioni disciplinari tutte le forme di molestia ai componenti degli organi federali e delle commissioni federali (es. molestie telefoniche, con continue chiamate o messaggi immotivati, richiami o interventi immotivatamente ripetuti su social media, etc.). In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione della pena pecuniaria da € 40,00= ad € 120,00= e la squalifica da trenta giorni a un anno.
7. E' fatto divieto ai tesserati di pubblicare i provvedimenti degli organi di giustizia, con qualsiasi

mezzo. In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione della pena pecuniaria da € 40,00= ad € 120,00= e la squalifica da trenta giorni a tre mesi.

8. Nella determinazione dell'entità delle sanzioni indicate nei commi che precedono, in applicazione del principio di gradualità, sono valutate le seguenti circostanze:
 - a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione FISCT o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
 - b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di un Club o comunque vi svolga una funzione rilevante;
 - c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli arbitri, dei responsabili di COL e dei componenti degli organi di giustizia sportiva.
9. Il Club è responsabile delle dichiarazioni rese dai tesserati ed è punito con una sanzione pecuniaria pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione del Club dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente ed evitare così la irrogazione della sanzione al Club.

Art. 17 - Comportamenti discriminatori.

1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione della pena pecuniaria da € 60,00= ad € 240,00= e la squalifica da trenta giorni a tre anni; se la violazione è commessa dai soggetti che hanno la legale rappresentanza di un Club, al tale sanzione si aggiunge una pena pecuniaria a carico del Club pari a quella irrogata al singolo tesserato.

Art. 18 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia.

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Dell'illecito, tentato o consumato, rispondono i tesserati che lo hanno commesso e, in caso di competizione a squadre, anche il Club cui essi appartengono. In tale secondo caso la responsabilità del Club può essere diretta, ove sia coinvolto il legale rappresentante del Club medesimo e/o il capitano della relativa squadra, oppure indiretta nel caso in cui l'illecito sia tentato o consumato da altri tesserati del Club. I tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo, tentato o consumato, sono puniti con le seguenti sanzioni: squalifica da tutte le competizioni per un periodo da tre mesi a tre anni e pena pecuniaria da € 60,00= ad € 300,00=. Tali pene sono maggiorate fino ad 1/3 se il fatto è commesso da soggetto che ha la legale rappresentanza di un Club o che svolge la funzione di capitano della relativa squadra.

3. Il Club, in caso di responsabilità diretta, è punito con la squalifica dai tornei del FISCT Tour (inclusa la Coppa Italia FISCT) per un periodo da tre mesi ad un anno, oltre che con una penalizzazione da uno a quindici punti - salva la possibilità, nei casi reputati più gravi, di disporre la retrocessione del Club nella serie inferiore a quella di appartenenza - nel successivo Campionato Italiano a Squadre FISCT di categoria (Serie A, B, C, D o altra inferiore), oltre che con una pena pecuniaria da € 100,00= ad € 500,00=. Mentre in caso di responsabilità indiretta del Club, le sanzioni di cui al presente comma possono essere ridotte nella misura massima di 1/3 e non possono essere comminati più di tre punti di penalizzazione nel successivo Campionato Italiano a Squadre FISCT di categoria. In ragione del fatto che sotto l'egida della Federazione, oltre al Campionato Italiano a Squadre FISCT assoluto, viene organizzato anche un Campionato Italiano a Squadre FISCT con materiali tradizionali, si precisa che le sanzioni di penalità previste dalla presente disposizione si applicano al Campionato Italiano a Squadre FISCT con materiali tradizionali soltanto se l'illecito sportivo è stato tentato o consumato in relazione a manifestazioni di gioco con materiale tradizionale e, in tal caso, la penalità non può essere applicata al Campionato Italiano a Squadre FISCT assoluto.
4. In caso di pluralità di illeciti sportivi attuativi del medesimo disegno volto ad acquisire vantaggi di classifica nell'ambito della stessa manifestazione sportiva, le sanzioni previste nel presente articolo possono essere aumentate sino alla metà.
5. Nel caso in cui l'illecito sportivo sia tentato o consumato nel corso di un Campionato Italiano a Squadre FISCT (Serie A, B, C, D o altra inferiore), sia assoluto che con materiali tradizionali, sarà applicata la sanzione del posizionamento all'ultimo posto della graduatoria con neutralizzazione di tutti i relativi risultati nei rapporti con le altre squadre, salva la possibilità di applicare l'ulteriore sanzione prevista dal comma 3) del presente articolo.
6. I tesserati che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che Club o altri singoli tesserati abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l'obbligo di informare, senza indugio, il Procuratore Federale. Il mancato adempimento di tale obbligo è punito con la sanzione della squalifica da ogni manifestazione per un periodo da un mese a sei mesi e con una sanzione pecuniaria da € 40,00= ad € 160,00=.

Art. 19 - Illecito amministrativo.

1. Costituisce illecito amministrativo ogni condotta comunque diretta ad eludere o violare la normativa statutaria e regolamentare FISCT in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle deliberazioni / decisioni degli organi FISCT, anche di giustizia sportiva, competenti in materia, ivi incluso il mancato adempimento nei termini previsti delle obbligazioni pecuniarie a carico dei Club o dei singoli tesserati per le affiliazioni, i rinnovi delle affiliazioni ed i tesseramenti alla FISCT, nonché per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dagli organi di giustizia sportiva o dagli altri organi FISCT a ciò preposti per statuto o regolamento.
2. I tesserati e i componenti del Consiglio Direttivo, legittimamente in carica, sono tenuti a fornire agli organi di giustizia sportiva risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad essi rivolti ed a produrre tutti i documenti richiesti. In caso di mancata o parziale risposta ai quesiti, essi sono punibili con la sanzione pecuniaria da € 40,00= ad € 120,00=, salvo che non risulti integrata altra più grave fattispecie disciplinarmente rilevante.

3. I membri del Consiglio Direttivo FISCT ritenuti colpevoli di violazioni di natura economico - amministrativa e/o di mala gestione del patrimonio sociale, sono puniti con una sanzione pecuniaria da € 60,00= ad € 500,00= e con la inibizione perpetua da incarichi associativi. Nei casi più gravi la sanzione in parola dovrà essere seguita dalla incardinazione di procedimento di esclusione dalla FISCT del tesserato colpevole ai sensi dell'art. 16 dello statuto FISCT, con facoltà della FISCT di agire nelle competenti sedi della giustizia ordinaria per il risarcimento del danno effettivamente subito.
4. I Club affiliati alla FISCT sono responsabili della veridicità di tutta la documentazione trasmessa in sede di rinnovo tesseramento del Club e di tutti i relativi associati, nonché della documentazione richiesta in caso di trasferimento di tesserati da un Club ad un altro.
5. I tesserati che, mediante falsificazione o altra alterazione dei propri o di altri documenti utili per affiliazione alla FISCT ovvero nonostante accertata posizione irregolare (squalifica o altro), tentano di ottenere od ottengono l'iscrizione ad una competizione sportiva a cui non avrebbero potuto essere ammessi sulla base delle disposizioni vigenti al momento del fatto, sono puniti con la sanzione della squalifica da un mese a due anni e con una pena pecuniaria da € 60,00= ad € 180,00=, oltre che con la perdita dei risultati sportivi per l'effetto conseguiti.

Art. 20 - Divieto di scommesse.

1. Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di soggetti non tesserati), che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali - sia individuali che a squadre - organizzati in ambito FISCT. La violazione di tale divieto è punita con la squalifica da un mese ad un anno e con la sanzione pecuniaria da € 60,00= ad € 180,00=.
2. I tesserati che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che altri tesserati o terze persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma che precede, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, il Procuratore Federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la sanzione della squalifica da uno a sei mesi e una pena pecuniaria da € 40,00= ad € 120,00=.

Art. 21 - Organizzazione e partecipazione ai tornei.

1. I Club responsabili della organizzazione di eventi ufficialmente inseriti nel calendario delle manifestazioni sportive FISCT o di tornei internazionali disputati sul territorio nazionale, sono soggetti ad ottemperare alle norme contenute nei regolamenti FISCT vigenti. La violazione delle norme ivi contenute comporterà, salvo che il fatto non costituisca più grave infrazione disciplinare, la irrogazione di una pena pecuniaria da € 60,00= ad € 180,00=, cui nei casi più gravi può essere aggiunta la sanzione accessoria della inibizione temporanea (da uno a due anni) dalla organizzazione di tornei.
2. I Club che hanno provveduto a trasmettere regolare iscrizione della propria squadra o dei propri tesserati a eventi ufficialmente inseriti nel calendario delle manifestazioni sportive FISCT o tornei internazionali disputati in territorio nazionale sono soggetti ad ottemperare alle norme contenute nei regolamenti FISCT vigenti. La violazione delle norme ivi contenute renderà i Club passibili di sanzione pecuniaria da € 40,00= ad € 80,00=, oltre che, in caso di forfait, del pagamento della

quota di iscrizione al torneo.

Art. 22 - Doveri e divieti in materia di tesseramenti e trasferimenti.

1. E' fatto divieto, nello svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento di tesserati da un Club all'altro, di avvalersi di mediatori o di svolgere funzioni mediatriche. Dato il carattere prettamente amatoriale e dilettantistico delle attività praticate sotto l'egida della FISCT è altresì fatto divieto di percepire od offrire compensi, al di fuori di eventuali rimborsi spese nelle forme e nei modi previsti dallo statuto delle singole associazioni affiliate.
2. Il Club o il tesserato che pattuisca o corrisponda comunque ad altri tesserati compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti, è punito con una sanzione pecuniaria da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto oppure, nel caso in cui non sia possibile accertare la effettiva entità di tale compenso, con una sanzione pecuniaria da € 150,00= ad € 450,00=, oltre alla squalifica dei tesserati coinvolti da qualsiasi competizione per un periodo da tre mesi ad un anno.
3. I tesserati che percepiscono compensi, premi o indennità in violazione dello statuto e delle norme regolamentari FISCT sono soggetti alla sanzione della squalifica da qualsiasi competizione per un periodo da tre mesi ad un anno.

Art. 23 - Assolvimento delle obbligazioni e delle sanzioni pecuniarie.

1. Il mancato assolvimento delle sanzioni di natura pecuniaria contenute nel presente Codice, ovvero in disposizioni di carattere amministrativo contenute nello statuto FISCT o in altri regolamenti FISCT vigenti, oltre i termini perentori espressamente previsti ovvero, in difetto di espresso termine regolamentare, trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, comporta l'automatico aumento della metà della sanzione pecuniaria comminata.
2. Trascorsi ulteriori trenta giorni dai termini indicati al capo che precede, il ritardo nell'adempimento sarà sanzionato, in aggiunta alla pena pecuniaria già comminata secondo il comma che precede, con una squalifica di sessanta giorni da ogni manifestazione FISCT, fermo restando il perdurare dell'azione esecutiva per la sanzione pecuniaria non ancora pagata. Il pagamento avvenuto dopo l'emanazione della squalifica di sessanta giorni e prima della sua scadenza non comporta la revoca o la diminuzione della squalifica stessa per i singoli tesserati, che dunque non potranno prendere parte per quel periodo ad alcuna competizione FISCT individuale o a squadre, incluso il Campionato Italiano a Squadre FISCT (Serie A, B, C, D o altra inferiore) assoluto o con materiali tradizionali. Ove, invece, tale squalifica sia stata comminata ad un Club, essa non si applicherà (e dunque in quei giorni resterà sospesa, riprendendo a decorrere subito dopo) nel caso in cui nello stesso periodo risulti calendarizzato il Campionato Italiano a Squadre FISCT (Serie A,B, C, D o altra inferiore) assoluto o con materiali tradizionali, al quale dunque anche il Club sotto la squalifica prevista dal presente comma potrà partecipare.
3. Nell'ipotesi prevista dall'ultima parte del comma che precede, tuttavia, al Club comunque ammesso alla disputa del Campionato Italiano a Squadre FISCT (Serie A,B, C, D o altra inferiore) assoluto o con materiali tradizionali, ove la pena pecuniaria già comminata ai sensi del comma 1) che precede non sia stata assolta almeno cinque giorni prima dell'inizio del campionato federale medesimo,

sarà automaticamente inflitta una penalità - da scontare nella classifica dello stesso campionato - pari ad 1/3 dei punti che saranno complessivamente conquistati sul campo.

4. Ove l'inadempimento alla sanzione pecuniaria dovesse ancora perdurare al termine della squalifica di sessanta giorni prevista al comma che precede, la squalifica da ogni manifestazione FISCT sarà prolungata automaticamente e permanentemente sino al giorno prima di quello in cui sarà eseguito il pagamento dovuto, allorquando dovrà reputarsi definitivamente consumata.
5. Il tesserato colpito dalla sanzione di squalifica prevista al comma 4) che precede non potrà prendere parte, sino all'assolvimento della pena pecuniaria dovuta, ad alcuna competizione FISCT individuale o a squadre, incluso il Campionato Italiano a Squadre FISCT (Serie A, B, C, D o altra inferiore) assoluto o con materiali tradizionali.
6. Il Club colpito dalla sanzione di squalifica prevista al comma 4) che precede non potrà partecipare nelle more alle competizioni a squadre, ad eccezione del Campionato Italiano a Squadre FISCT (Serie A, B, C, D o altra inferiore) assoluto o con materiali tradizionali, ferma la applicazione di quanto disposto al comma 3) che precede.
7. Nel caso in cui la squalifica di cui al comma 4) superasse il termine di dodici mesi, ove inadempiente sia un tesserato, questi sarà sottoposto a procedimento di esclusione dalla FISCT ai sensi dell'art. 16 9 dello statuto FISCT; ove, invece, risulti inadempiente un Club, il medesimo sarà soggetto alla comminazione della sanzione della retrocessione all'ultima serie del Campionato Italiano a Squadre FISCT (Serie A, B, C, D o altra inferiore). Ove il Club militi in Serie D o altra inferiore, al medesimo, oltre alla retrocessione se possibile, sarà comminata la sanzione della inibizione alla partecipazione al Campionato Italiano a Squadre FISCT in qualsiasi categoria per le successive due edizioni.
8. Nel caso in cui la squalifica di cui al comma 4) che precede superasse il termine di diciotto mesi, il Club inadempiente sarà sottoposto a procedimento di esclusione dalla FISCT ai sensi dell'art. 16 9 dello statuto FISCT.

Art. 24 - Competenza a decidere.

1. La competenza a decidere sulle violazioni previste agli articoli da 16 a 23 che precedono appartiene in prima istanza alla Commissione Disciplinare, in seguito a richiesta di deferimento e proposta sanzionatoria del Procuratore Federale, e in seconda ed ultima istanza (gravame) al Collegio dei Probiviri Garanti.

*

TITOLO II

INFRAZIONI COMMESSE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 25 - Infrazioni disciplinari e relative sanzioni applicabili nel corso delle manifestazioni sportive.

1. Sono infrazioni disciplinari gli atti o i comportamenti contrari allo statuto FISCT, al presente Codice ed ai regolamenti FISCT in vigore commessi dai tesserati durante la disputa di una competizione FISCT o comunque in occasione di una manifestazione sportiva FISCT.
2. Il COL (Comitato Organizzatore Locale) è l'organismo che organizza le manifestazioni sportive

FISCT e deve fare riferimento ad un Club regolarmente affiliato alla FISCT. Il COL deve essere fisicamente rappresentato da un tesserato, che dovrà sovrintendere a tutte le operazioni logistico-organizzative del torneo e ne sarà direttamente responsabile.

3. Il responsabile del COL, insieme ai suoi collaboratori in numero minimo come indicato nel Manuale Organizzazione Tornei FISCT, non può prendere parte al torneo in qualità di giocatore in nessuna categoria; egli ha piena ed esclusiva potestà giurisdizionale per i provvedimenti sanzionatori immediati da applicare nel corso della manifestazione sportiva in dipendenza di comportamenti in violazione dei regolamenti FISCT in vigore (cfr. art. 31 Regolamento Tornei).
4. Le infrazioni regolamentari nel corso della competizione FISCT vengono rilevate dall'arbitro designato o dal capo arbitro della manifestazione, che ne riferiscono al COL, le cui decisioni all'istante in merito sono inappellabili.
5. Le infrazioni regolamentari che, seppure al di fuori del tempo di gara, siano comunque commesse presso la sede della manifestazione sportiva FISCT o nelle sue immediate vicinanze, debbono essere segnalate da qualunque tesserato al COL, le cui decisioni all'istante in merito sono inappellabili.
6. L'arbitro (o capo arbitro) designato per la gara ed il COL hanno l'obbligo di refertare le condotte censurate ed i provvedimenti adottati e di trasmettere il referto al Giudice Sportivo entro e non oltre 5 giorni (cfr. art. 32 Regolamento Tornei) per i provvedimenti di competenza.
7. Le infrazioni disciplinari si distinguono in:
 - a) insulti, giudizi offensivi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri tesserati;
 - b) comportamenti o dichiarazioni, direttamente od indirettamente, idonei a costituire incitamento a forme di violenza;
 - c) atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica;
 - d) espressioni di stizza eccessiva o bestemmie pronunciate nell'ambito della manifestazione sportiva, così come manifestazioni di esultanza offensive dell'avversario;
 - e) offesa ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;
 - f) minaccia verbale di aggressione ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;
 - g) tentata aggressione ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;
 - h) aggressione ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;
 - i) violenza, anche tentata, contro attrezzatura di gioco e non, propria o di altri;
 - j) sottrazione dolosa di attrezzatura di gioco altrui;
 - k) tenuta di gioco non conforme al regolamento vigente;
 - l) rifiuto od allontanamento ingiustificato al turno di arbitraggio;
 - m) omissione totale o parziale di referto arbitrale;
 - n) condotta arbitrale negligente.
8. I responsabili delle violazioni descritte al capo che precede sono punibili sul momento dall'arbitro e/o capo arbitro di gara ovvero dal COL, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, salvo provvedimento successivo della giustizia sportiva, con una o più delle seguenti sanzioni anche in via cumulativa e progressiva:

- a) per le fattispecie previste dalla lettera a) alla lettera f) del comma 7) che precede: invito verbale all'astensione, ammonizione, espulsione e perdita della gara, allontanamento dalla sede di gioco;
 - b) per le fattispecie previste dalla lettera g) alla lettera i) del comma 7) che precede: espulsione e perdita della gara, allontanamento dalla sede di gioco;
 - c) per le fattispecie previste dalla lettera j) alla n) del comma 7) che precede: invito verbale alla conformità, ammonizione, squalifica dal torneo.
9. Nei casi di tornei a squadre, l'espulsione diretta o il cumulo di tre ammonizioni per una o più delle infrazioni previste dal comma 7) che precede comportano la squalifica della squadra dalla competizione.
 10. I Club e/o il tesserato ritenuti responsabili, anche oggettivamente, per il comportamento di accompagnatori, dirigenti o sostenitori, di fatti o situazioni che abbiano influito in maniera decisiva sul regolare svolgimento di una gara, sono puniti a cura del COL con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-5 (0-4 per i tornei a squadre) o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dall'avversario, se a questi più favorevole. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta ad entrambi i contendenti (sia nelle competizioni individuali che in quelle a squadre) quando la responsabilità dei fatti di cui al comma precedente risulti a discrezione del COL ascrivibile ad entrambi.
 11. La sanzione della perdita della gara è inflitta in particolare al Club che faccia partecipare alla gara tesserati squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
 12. La posizione irregolare del giocatore (anche di riserva), in violazione alle disposizioni contenute nei regolamenti FISCT vigenti, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel caso in cui il medesimo giocatore risulti inserito nella distinta presentata all'arbitro.
 13. E' vietato chiedere la sostituzione dell'arbitro designato per una gara se non per motivi di salute dell'arbitro stesso, previa autorizzazione del COL della manifestazione sportiva. I trasgressori della presente disposizione sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 26 co. 1) lett. a) e b) del presente Codice.

Art. 25 - Infrazioni disciplinari e sanzioni di competenza degli organi di giustizia sportiva.

1. Le infrazioni descritte nell'articolo precedente e comunque tutti gli atti o i comportamenti contrari ai regolamenti FISCT tenuti dai tesserati in occasione della disputa di una competizione FISCT o comunque durante una manifestazione FISCT, debbono essere refertati da arbitro (o capo arbitro) e/o dal COL, con obbligo in capo a quest'ultimo di farne comunicazione entro cinque giorni all'organo di giustizia sportiva competente, anche nell'ipotesi in cui il comportamento antiregolamentare sia stato già sanzionato ai sensi dell'art. 24 commi 4) e ss. del presente Codice.
2. L'organo di giustizia competente accerta la sussistenza delle infrazioni in base alle risultanze del referto degli arbitri, del capo arbitro, del responsabile COL, dei componenti degli organi di giustizia presenti alla manifestazione sportiva.
3. L'organo di giustizia competente, quindi, adotta il provvedimento disciplinare ritenuto giusto ed equo alla fattispecie delibata ovvero conferma, modifica o revoca quello adottato in costanza di manifestazione ai sensi dell'art. 24 commi 4) e ss. del presente Codice.

4. L'organo di giustizia competente, nella individuazione delle infrazioni disciplinari e nella irrogazione della relativa sanzione, dovrà osservare i principi di equità, congruità e gradualità. Integrano infrazioni disciplinari, oltre a quelle indicate all'art. 24 che precede e salvo altre ricavabili dalle disposizioni statutarie e regolamentari FISCT in vigore, da sanzionare a seconda della gravità con le pene sotto descritte, le seguenti fattispecie:
- a) contestazione reiterata, proteste eccessive, interruzione non autorizzata del gioco: la sanzione per queste fattispecie è una pena pecuniaria (da € 40,00= a € 120,00=) oppure la squalifica (da 30 a 90 giorni);
 - b) insulti all'avversario, ad altri tesserati ed all'arbitro o ai membri del COL, escandescenze o gesti di stizza eccessivi nell'area della sede di gioco: la sanzione per queste fattispecie è in via congiunta la pena pecuniaria (da € 40,00= a € 120,00=) e la squalifica (da 30 giorni a 1 anno);
 - c) minacce all'avversario, ad altri tesserati ed all'arbitro o ai membri del COL, ovvero altre gravi intemperanze nell'area della sede di gioco: la sanzione per queste fattispecie è in via congiunta la pena pecuniaria (da € 40,00= a € 120,00=) e la squalifica (da 60 giorni a 3 anni);
 - d) abbandono della partita senza giustificato motivo: la sanzione per questa fattispecie è una pena pecuniaria (da € 40,00= a € 80,00=);
 - e) abbigliamento inadeguato o non conforme al regolamento: la sanzione per questa fattispecie è una pena pecuniaria (da € 40,00= a € 80,00=);
 - f) ritardo nella presentazione al campo e nella ripresa del gioco: la sanzione per questa fattispecie è una pena pecuniaria (da € 40,00= a € 80,00=);
 - g) gioco reiteratamente scorretto e gioco o condotta antisportivi: la sanzione per queste fattispecie è una pena pecuniaria (da € 40,00= a € 120,00=) oppure la squalifica (da 30 a 90 giorni);
 - h) disdetta della iscrizione ad un torneo (forfait) inviata fuori termine: la sanzione per questa fattispecie è una pena pecuniaria (da € 40,00= a € 80,00=), oltre pagamento della quota di iscrizione al torneo;
 - i) danneggiamento strutture di gioco: la sanzione per questa fattispecie è la squalifica (da 30 giorni a 3 anni), oltre pagamento dei danni materiali;
 - j) bestemmie e turpiloquio, non diretto verso avversari, arbitro, altri tesserati o pubblico: la sanzione per queste fattispecie è in via congiunta la pena pecuniaria (da € 40,00= a € 160,00=) e la squalifica (da 30 giorni a 90 giorni);
 - k) arbitraggio negligente e/o con scarsa attenzione al gioco (es. per uso di cellulare, tablet, consumazione di cibo o bevande, allontanamento ingiustificato anche temporaneo dal campo di gioco, ritardo nella presentazione al tavolo) oppure omessa, errata od incompleta compilazione del referto di gioco: la sanzione per queste fattispecie è una pena pecuniaria (da € 40,00= a € 80,00=) oppure la squalifica (da 30 a 90 giorni);
 - l) assenza al tavolo dell'arbitro per l'intero turno di gioco per cui era stato designato o rifiuto all'arbitraggio: la sanzione per queste fattispecie è una pena pecuniaria (da € 40,00= a € 80,00=) oppure la squalifica (da 30 a 90 giorni);

- m) intemperanze e disturbo dell'evento sportivo (anche da parte di sostenitori/accompagnatori non tesserati): la sanzione per queste fattispecie è una pena pecuniaria (da € 40,00= a € 120,00=) oppure la squalifica (da 30 a 90 giorni) sia per il singolo tesserato che per il Club ritenuto oggettivamente responsabile;
 - n) offese territoriali ed episodi di razzismo o discriminazione: la sanzione per queste fattispecie è in via congiunta la pena pecuniaria (da € 80,00= a € 240,00=) e la squalifica (da 30 giorni a 3 anni);
 - o) giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri tesserati come resi durante le gare: la sanzione per queste fattispecie è in via congiunta la pena pecuniaria (da € 40,00= a € 120,00=) e la squalifica (da 30 giorni a 3 anni);
 - p) uso di materiale non regolamentare: la sanzione per queste fattispecie è in via congiunta la pena pecuniaria (da € 40,00= a € 120,00=) e la squalifica (da 30 a 180 giorni);
 - q) esultanze eccessive e irraguardose nei confronti dell'avversario e degli altri giocatori: la sanzione per queste fattispecie è in via congiunta la pena pecuniaria (da € 40,00= a € 80,00=) e la squalifica (da 30 giorni a 1 anno).
5. Gli arbitri sono tenuti al rispetto delle regole formali e sostanziali (statuto, codice di disciplina, regolamento di gioco) che disciplinano gli incontri di gioco, prima, durante e dopo lo svolgimento dei medesimi. In particolare essi sono tenuti a governare scrupolosamente le fasi preliminari degli incontri (sorteggio, calcio d'inizio, verifica delle miniature etc.), l'andamento della gara e, soprattutto, a mettere a referto i fatti rilevanti disciplinarmente. Nel referto dovranno essere compilate adeguatamente tutte le parti in esso previste, sottoscrivendo lo stesso in modo che ne sia chiara la provenienza. Il mancato rispetto di quanto appena previsto o altresì stabilito, in materia, dal regolamento di gioco, dallo statuto, e dai regolamenti FISCT in vigore, comporterà per l'arbitro o gli arbitri, l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 - lett. k) del presente articolo.

Art. 26 - Violazioni disciplinari residuali.

1. Le violazioni disciplinari ai regolamenti FISCT commesse in occasione delle manifestazioni sportive FISCT e non espressamente previste o sanzionate negli articoli 24 e 25 che precedono, sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni anche in via cumulativa e progressiva:
- a) ammonizione;
 - b) sanzione pecuniaria con diffida (€ 40,00= e multipli);
 - c) aumento sino al doppio della sanzione pecuniaria prevista;
 - d) punizione sportiva della perdita della gara in occasione della quale è stata commessa la infrazione;
 - e) penalizzazione di punti in classifica nella competizione sportiva (ivi incluso per i Club il Campionato Italiano a Squadre FISCT di competenza, assoluto o con materiali tradizionali) in cui si verifica l'infrazione;
 - f) retrocessione all'ultimo posto in classifica della competizione sportiva (ivi incluso per i Club il Campionato Italiano a Squadre FISCT di competenza, assoluto o con materiali tradizionali) in cui si verifica l'infrazione;

- g) esclusione temporanea da qualsiasi competizione sportiva (ivi incluso per i Club il Campionato Italiano a Squadre FISCT di competenza, assoluto o con materiali tradizionali), con eventuale assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- h) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di Campione d'Italia o di vincente del campionato o del girone di competenza, o di altra competizione ufficiale;
- i) squalifica a tempo determinato, fino a tre anni.

Art. 27 - Competenza a decidere.

1. La competenza a decidere nella materia disciplinata dagli articoli 24, 25 e 26 che precedono è in prima istanza del Giudice Sportivo, in seconda istanza (gravame) della Commissione Disciplinare e in terza ed ultima istanza del Collegio dei Probiviri.

*

PARTE IV

TITOLO I

DETERMINAZIONE ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Art. 28 - Criteri per la determinazione della sanzione disciplinare.

1. E' fatto obbligo agli organi di giustizia sportiva di commisurare le sanzioni disciplinari alla effettiva gravità delle violazioni accertate, motivando i criteri utilizzati per la scelta e la gradazione delle pene comminate.

Art. 29 - Circostanze aggravanti ed attenuanti.

1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
 - a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile;
 - c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
 - e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
3. La sanzione disciplinare è, invece, aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) aver cagionato un danno patrimoniale non veniale;

- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni FISCT di qualsiasi rango o a arrecare danni all'organizzazione federale;
 - d) aver agito per motivi futili o abietti;
 - e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio;
 - f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa dell'ordine pubblico;
 - g) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
 - h) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - i) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire;
 - j) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica.
4. Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave. Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave. Se concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva operano tra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Se ritengono prevalenti le circostanze aggravanti, tengono conto esclusivamente di tali circostanze ovvero, se ritengono prevalenti le circostanze attenuanti, tengono conto esclusivamente di queste ultime. Se ritengono che vi sia equivalenza applicano la sanzione prevista in assenza di circostanze.
5. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione disciplinare, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 30 - Recidiva.

1. Ai Club ed ai tesserati che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme disciplinari FISCT e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva o in quella immediatamente successiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni da 1/4 alla metà.

Art. 31 - Esecuzione delle sanzioni.

1. Tutti i provvedimenti sanzionatori si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione, come prevista dall'art. 4 co. 2) del presente Codice.
2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l'adozione ad opera del giudice del gravame, su richiesta del ricorrente, di un provvedimento di sospensione cautelare (c.d. inibitoria).
3. Le sanzioni che comportano squalifiche di Club o di tesserati devono essere scontate a partire dal

giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

4. Le sanzioni che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.
5. Nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato Club, anche nel corso della stessa stagione, la sanzione verrà scontata per il residuo rimasto nelle competizioni ufficiali del nuovo Club di appartenenza.
6. I termini per il computo delle squalifiche sono sospesi nel periodo dal 01/08 al 20/08 di ogni anno. Nel periodo di sospensione la squalifica continua a sussistere ed impedisce perciò di prendere parte alle eventuali relative manifestazioni sportive.
7. Il mancato rinnovo annuale del tesseramento sospende la decorrenza dei termini delle squalifiche, che riprende a decorrere al momento del rinnovo.

Art. 32 - Sospensione cautelare.

1. Nei casi gravi di violazione di norme statutarie o regolamentari FISCT, nonché dei principi generali dell'ordinamento sportivo e dell'associazionismo, il Consiglio Direttivo o il Procuratore Federale possono richiedere alla Commissione Disciplinare di disporre in via cautelare, con provvedimento motivato, previa sommaria istruzione, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti sia in corso procedimento disciplinare.
2. Avverso il provvedimento di sospensione o di rigetto della richiesta è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri mediante ricorso nelle forme nei termini di cui all'art. 39 co. 7) del presente Codice.

Art. 33 - Sanzioni accessorie.

1. Gli organi di giustizia sportiva aditi, qualora lo ritengano opportuno, possono irrogare, altresì, sanzioni accessorie ai Club e/o ai singoli tesserati. Le sanzioni accessorie sono le seguenti:
 - a) squalifica a turni in uno o più tornei e/o per un numero specifico o categoria di tornei (ad esclusione del Campionato Italiano a Squadre FISCT di Serie A, B, C, D o altra inferiore assoluto o con materiali tradizionali);
 - b) annullamento dei punti in ranking FISCT o penalizzazione in termini di punti validi per il ranking FISCT;
 - c) squalifica da ogni ruolo attivo nei tornei a squadre (es. capitano, quinto uomo, inibizione all'area di gioco, ecc.).

*

TITOLO II

PRESCRIZIONE, RIABILITAZIONE E GRAZIA

Art. 34 - Prescrizione.

1. Le infrazioni di carattere disciplinare e gli illeciti in genere si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni o gli illeciti stessi.

2. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore Federale e la pendenza del procedimento disciplinare, per tutte le fasi ed i gradi della giustizia sportiva, sospendono il decorso del termine di prescrizione fino alla data di definitività del provvedimento disciplinare.
3. Qualora la violazione delle norme statutarie e disciplinari FISCT configuri un illecito penale accertato dall'Autorità Giudiziaria ordinaria, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare si conforma a quello più lungo previsto dalla normativa ordinaria in materia penale.
4. I diritti di natura economica della FISCT per la riscossione delle sanzioni pecuniarie dipendenti da provvedimenti definitivi sono soggetti alla prescrizione ordinaria prevista dall'art. 2946 codice civile.

Art. 35 - Riabilitazione.

1. I Club e/o i tesserati nei cui confronti sia stata disposta la esclusione dalla FISCT secondo quanto previsto dallo statuto FISCT possono essere riabilitati dal Presidente FISCT dopo trascorsi almeno due anni dal provvedimento di radiazione, a seguito di loro istanza, quando concorrano le seguenti condizioni:
 - i. che, dal fatto in dipendenza del quale è stata disposta la esclusione dalla FISCT, l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente vantaggio economico;
 - ii. che ricorrano particolari condizioni d'ordine morale e sportivo che facciano presumere che l'infrazione non venga più ripetuta.
2. Il Presidente FISCT decide, con adeguata motivazione, d'intesa con il Vice-Presidente FISCT, sentito il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.
3. La falsità o, comunque, la non piena veridicità dei fatti posti a fondamento della istanza di riabilitazione comporta il rigetto della istanza stessa ovvero, se successivamente accertata, la decadenza dell'atto di riabilitazione, senza possibilità alcuna per l'interessato di essere successivamente riabilitato.

Art. 36 - Grazia.

1. Il Presidente FISCT, su istanza di parte, può emanare la grazia, con delibera motivata, in seguito ad una squalifica sportiva o amministrativa. L'istanza può essere formulata solo dopo che sia stata scontata almeno metà della sanzione comminata e dietro parere favorevole (anche solo a maggioranza) del Collegio dei Probiviri ovvero, nell'ipotesi in cui sul caso quel collegio abbia già pronunciato nel corso del procedimento di giustizia sportiva, del Procuratore Federale.

PARTE V

TITOLO I

IL PROCESSO SPORTIVO

Art. 37 - Principi generali.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Gli organi di giustizia sportiva e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività FISCT.
2. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate e pubblicate mediante comunicazione email ai Club e/o mediante caricamento sulla piattaforma informatica della FISCT, accessibile a tutti i Club associati, giusta quanto previsto all'art. 4 co. 2) del presente Codice.
3. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi generali di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva.

Art. 38 - Procedimento avanti al Giudice Sportivo.

1. Il Giudice Sportivo ha competenza per i profili disciplinari previsti dagli artt. 24, 25 e 26 del presente Codice e decide in base alle risultanze dei referti provenienti dai COL dei Club organizzatori delle manifestazioni sportive FISCT, come redatti dagli arbitri, dal capo arbitro, dal responsabile COL e dai componenti degli organi di giustizia sportiva presenti alla manifestazione sportiva.
2. Il Giudice Sportivo, in ogni caso, ove ritenuto necessario ai fini del decidere può far ricorso ad atti di sommaria istruzione, quali ad esempio: (i) la acquisizione di dichiarazioni testimoniali; (ii) la richiesta di integrazione di referto reputato incompleto o non esauriente a dirimere ogni dubbio, da rivolgere all'estensore del referto stesso. Tali atti istruttori possono essere compiuti direttamente dal Giudice Sportivo oppure da questi delegati al Procuratore Federale, che svolgerà inchiesta volta alla integrazione del materiale probatorio del giudice.
3. La pubblicazione del provvedimento decisorio adottato dal Giudice Sportivo avviene mediante comunicazione a tutti i Club affiliati dall'indirizzo ufficiale di posta elettronica dalla Segreteria / Ufficio di Presidenza della FISCT, nonché su apposita sezione "decisioni giustizia" del sito ufficiale FISCT accessibile a tutti i Club affiliati, giusta quanto previsto all'art. 4 co. 1) del presente Codice.
4. Il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo viene altresì formalmente notificato alle parti interessate mediante email all'indirizzo di posta elettronica ufficiale di riferimento del Club coinvolto come comunicata alla FISCT in fase di affiliazione o di rinnovo di affiliazione. Data ed ora della notifica in parola faranno fede come dies a quo di decorrenza dei termini per l'ottemperanza o per eventuale ricorso nei tempi e nei modi previsti dal presente Codice. La mancata lettura o ricezione del messaggio di posta elettronica di notifica o del suo allegato non potrà essere invocata a nessun titolo come motivazione di un eventuale ricorso, in quanto i provvedimenti sono pubblicati anche ai sensi del comma 3) del presente articolo.
5. Il ricorso avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo deve essere proposto alla Commissione

Disciplinare entro tre giorni dalla notificazione prevista dal comma 4 del presente articolo, all'indirizzo di posta elettronica disciplinare@fisct.it, allegando le eventuali prove e documenti a proprio discarico, e per conoscenza al medesimo Giudice Sportivo, via email all'indirizzo giudicesportivo@fisct.it, il quale è tenuto entro le 24 (ventiquattro) ore successive a rimettere a mezzo email alla parte ricorrente copia degli atti e documenti sui quali è stata deliberata la decisione.

6. Nella ipotesi in cui la parte ricorrente dimostri di essere decaduta, per causa a sé non imputabile, dal termine previsto al comma che precede, il ricorso si reputa comunque tempestivo nel caso in cui sia proposto entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato eseguita ai sensi del comma 3) del presente articolo.
7. La presentazione del ricorso non sospende i termini di eventuali squalifiche e sanzioni come erogate; pertanto squalifiche e sanzioni pecuniarie o accessorie hanno effetto a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che le contempla, salva sospensione della efficacia del provvedimento in parola da parte del giudice del gravame.
8. I termini di impugnazione di cui ai commi 5) e 6) del presente articolo sono da ritenersi perentori a pena di inammissibilità del ricorso.
9. In caso di integrale rigetto del ricorso e dunque di integrale conferma del provvedimento impugnato, la parte ricorrente sarà assoggettata ad una sanzione pecuniaria da € 40,00= ad € 120,00= a discrezione della Commissione Disciplinare stessa, ad esclusione del caso in cui il ricorso sia stato proposto da organo federale all'uopo legittimato.

Art. 39 - Procedimento avanti alla Commissione Disciplinare.

1. La Commissione Disciplinare è giudice di prima istanza nelle materie indicate agli articoli da 15 a 22 del presente Codice e comunque per ogni altra questione che non risulti espressamente di competenza del Giudice Sportivo. In tale funzione, la Commissione Disciplinare opera su impulso del Procuratore Federale, nei casi in cui quest'ultimo formalizzi l'esercizio della azione disciplinare.
2. La Commissione Disciplinare è altresì competente quale giudice di prima istanza per l'accertamento e la sanzione delle seguenti infrazioni, a condizione che non siano state refertate in occasione di una manifestazione sportiva FISCT (nel quale caso sono in prima istanza di competenza del Giudice Sportivo):
 - a) giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri tesserati; comportamenti o dichiarazioni, direttamente od indirettamente, idonei a costituire incitamento a forme di violenza; insulti ed ingiurie sui c.d. social o altro media pubblico;
 - b) giudizi o rilievi lesivi della reputazione di membri degli organi di giustizia e/o del Consiglio Direttivo FISCT;
 - c) annullamento tardivo di un torneo FISCT o gravi irregolarità nella gestione di un torneo FISCT;
 - d) smarrimento ovvero omessa trasmissione di referti e/o classifiche e documenti di torneo FISCT da parte del relativo COL.
3. La Commissione Disciplinare, altresì, è giudice di seconda istanza (gravame) rispetto ai ricorsi avverso le sentenze emesse dal Giudice Sportivo.
4. In entrambe le funzioni la Commissione Disciplinare può disporre l'attività istruttoria reputata

indispensabile ai fini della decisione.

5. La pubblicazione del provvedimento decisorio adottato dalla Commissione Disciplinare avverrà mediante comunicazione a tutti i Club affiliati dall'indirizzo ufficiale di posta elettronica dalla Segreteria / Ufficio di Presidenza della FISCT, nonché su apposita sezione "decisioni giustizia" del sito ufficiale FISCT accessibile a tutti i Club affiliati, giusta quanto previsto all'art. 4 co. 1) del presente Codice.
6. Il provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare sarà altresì formalmente notificato alle parti del procedimento mediante email all'indirizzo di posta elettronica ufficiale di riferimento del Club coinvolto come comunicata alla FISCT in fase di affiliazione o di rinnovo di affiliazione. Data ed ora della notifica in parola faranno fede come dies a quo di decorrenza dei termini per l'ottemperanza o per eventuale ricorso nei tempi e nei modi previsti dal presente Codice. La mancata lettura o ricezione del messaggio di posta elettronica di notifica o del suo allegato non potrà essere invocata a nessun titolo come motivazione di un eventuale ricorso, in quanto i provvedimenti sono pubblicati anche ai sensi del comma 5) del presente articolo.
7. Il ricorso avverso i provvedimenti della Commissione Disciplinare deve essere proposto al Collegio dei Probiviri in funzione di Commissione di Appello entro cinque giorni dalla notificazione prevista dal comma 6 del presente articolo, all'indirizzo di posta elettronica **probiviri@fisct.it**, allegando le eventuali prove e documenti a proprio discarico, e per conoscenza alla medesima **Commissione Disciplinare**, via email all'indirizzo **disciplinare@fisct.it**, la quale è tenuta entro le 24 (ventiquattro) ore successive a rimettere a mezzo email alla parte ricorrente copia degli atti e documenti sui quali è stata deliberata la decisione. Nella ipotesi in cui la parte ricorrente dimostri di essere decaduta, per causa a sé non imputabile, dal termine previsto al comma che precede, il ricorso si reputa comunque tempestivo nel caso in cui sia proposto entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato eseguita ai sensi del comma 5) del presente articolo.
8. La presentazione del ricorso non sospende i termini di eventuali squalifiche e sanzioni come erogate; pertanto squalifiche e sanzioni pecuniarie o accessorie hanno effetto a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che le contempla, salva sospensione della efficacia del provvedimento in parola da parte del giudice del gravame.
9. I termini di impugnazione di cui al comma 7) del presente articolo sono da ritenersi perentori a pena di inammissibilità del ricorso.
10. In caso di integrale rigetto del ricorso e dunque di integrale conferma del provvedimento impugnato, la parte ricorrente sarà assoggettata ad una sanzione pecuniaria da € 60,00 ad € 180,00= a discrezione del **Collegio dei Probiviri** stesso in funzione di **Commissione di Appello**, ad esclusione del caso in cui il ricorso sia stato proposto da organo federale competente

Art. 40 - Procedimento avanti al Collegio dei Probiviri.

1. Il **Collegio dei Probiviri**, quando sia adito in funzione di giudice di terza istanza rispetto alle decisioni adottate dalla **Commissione Disciplinare**, decide il ricorso in base allo stato degli atti, senza la assunzione di alcun tipo di mezzo istruttorio.
2. Viceversa, quando il **Collegio dei Probiviri** sia adito quale giudice di seconda istanza rispetto alle decisioni adottate dalla **Commissione Disciplinare**, può disporre gli atti istruttori ritenuti necessari

ai fini del decidere.

3. Nei casi, infine, in cui il **Collegio dei Probiviri** sia chiamato a pronunciarsi quale amichevole compositore di controversie insorgenti tra la **Federazione** e/o i Club e/o i tesserati, adotta i termini e le forme procedurali ritenuti opportuni rispetto al caso concreto, comunque assicurando il principio del contraddittorio tra le parti coinvolte.
4. I provvedimenti decisori dei procedimenti di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo, nonché il lodo che definisce la controversia di cui al comma 3) del presente articolo sono inappellabili.
5. La pubblicazione del provvedimento decisorio adottato dal **Collegio dei Probiviri** avverrà mediante comunicazione a tutti i Club affiliati dall'indirizzo ufficiale di posta elettronica dalla Segreteria / Ufficio di Presidenza della **FISCT**, nonché su apposita sezione "decisioni giustizia" del sito ufficiale **FISCT** accessibile a tutti i Club affiliati, giusta quanto previsto all'art. 4 co. 1) del presente Codice.

*

TITOLO II

TERMINI DELLE PROCEDURE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 41 Durata dei procedimenti di giustizia sportiva e computo dei termini procedurali.

1. La durata delle indagini preliminari o delle inchieste del **Procuratore Federale** non può superare sessanta giorni dalla apertura del procedimento.
2. Tutti i procedimenti di competenza del Giudice Sportivo sono decisi entro quindici giorni dalla proposizione dell'atto di impulso con il quale questo giudice è stato adito.
3. Tutti i procedimenti della **Commissione Disciplinare** sono decisi entro trenta giorni dalla proposizione dell'atto di impulso con il quale questo giudice è stato adito.
4. Tutti i procedimenti del **Collegio dei Probiviri** quale giudice di appello avverso le decisioni della **Commissione Disciplinare** sono decisi entro quarantacinque giorni dalla proposizione dell'atto di impulso con il quale il collegio è stato adito.
5. Tutti i procedimenti in cui il **Collegio dei Probiviri** è chiamato a provvedere quale amichevole compositore di controversie tra **FISCT**, Club e tesserati sono decisi entro sessanta giorni dalla proposizione dell'atto di impulso con il quale il collegio è stato adito.
6. I termini previsti nei commi che precedono sono considerati ordinatori e pertanto, in presenza di giustificati motivi da esplicitare nel provvedimento di giustizia sportiva (quali ad esempio la particolare complessità del caso, il tenore della istruttoria da espletare, ragioni di forza maggiore), i medesimi possono essere congruamente prorogati.
7. I termini degli atti e provvedimenti di giustizia sportiva di competenza del **Procuratore Federale**, del **Giudice Sportivo**, della **Commissione Disciplinare** e del **Collegio dei Probiviri** possono essere previsti, disposti e calcolati ad ore, giorni, mesi o anni.
8. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

9. Tutti i termini previsti dal presente **Codice**, salvo che non sia diversamente indicato dal **Codice** stesso, sono perentori.

*

TITOLO III

ATTIVITA' ISTRUTTORIA E MEZZI DI PROVA

Art. 42 - Ammissione, consistenza e valutazione delle prove.

1. Gli organi di giustizia sportiva valutano liberamente le prove fornite dalle parti.
2. Gli elementi di prova per l'accertamento degli illeciti e comunque di ogni altra infrazione in violazione delle norme e regolamenti FISCT, sono basati:
 - sui referti degli arbitri, del capo arbitro, e del responsabile COL;
 - su altre evidenze documentali come previste dagli artt. 2699 e ss. codice civile;
 - su esposto di uno qualsiasi dei componenti il **Consiglio Direttivo** e le commissioni **FISCT**;
 - su dichiarazioni testimoniali spontanee o richieste da un organo di giustizia sportiva.
3. La testimonianza di un tesserato o di terzi può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerge la necessità di provvedere in tal senso.
4. La testimonianza viene di norma acquisita mediante dichiarazione scritta e sottoscritta dal dichiarante, anche telematicamente. Soltanto ove ciò sia ritenuto indispensabile, l'organo di giustizia sportiva può convocare il testimone al fine di escuterlo di persona, redigendo e sottoscrivendo in tal caso processo verbale.
5. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere rese ed acquisite in maniera documentabile e perciò in una delle seguenti forme a pena di nullità della testimonianza stessa e conseguente inutilizzabilità ai fini decisorii da parte del **Giudice Sportivo**, della **Commissione Disciplinare** e del **Collegio dei Probiviri**:
 - a) mediante atto scritto e sottoscritto dal dichiarante (in forma cartacea ovvero anche a mezzo posta elettronica), il quale deve precisare le proprie generalità anagrafiche;
 - b) mediante messaggio scritto sms o WhatsApp ovvero altro veicolo simile da utenza telefonica o telematica del dichiarante, il quale deve precisare le proprie generalità anagrafiche, a condizione che di tale dichiarazione sia redatto verbale (o, in alternativa, stampato supporto fotografico) da parte dell'organo di giustizia sportiva ricevente, il quale dovrà attestare la conformità del verbale o del corredo fotografico all'originale ricevuto telematicamente, indicando le generalità del dichiarante;
 - c) mediante messaggio vocale tramite WhatsApp ovvero altro veicolo simile da utenza telefonica o telematica del dichiarante, il quale deve precisare le proprie generalità anagrafiche, a condizione che di tale dichiarazione sia eseguita testuale trascrizione scritta da parte dell'organo di giustizia sportiva ricevente, il quale dovrà attestare la conformità del verbale all'originale ricevuto telematicamente, indicando le generalità del dichiarante;
 - d) mediante dichiarazione orale resa ad organo di giustizia, a condizione che ne sia eseguita ver-

balizzazione scritta, nel corpo della quale debbono risultare le generalità anagrafiche del dichiarante, a condizione che il processo verbale sia sottoscritto dal dichiarante medesimo.

6. Le dichiarazioni testimoniali a qualsiasi titolo e modalità rilasciate, nonchè le denunce e le istanze proposte, sono coperte dal segreto d'ufficio e a disposizione dei soli organi di giustizia aditi.
7. L'inosservanza dell'obbligo di segreto d'ufficio integra grave violazione disciplinare e motivo di sanzioni fino all'esclusione dalla Federazione.
8. Il segreto istruttorio, viceversa, una volta che il Procuratore Federale abbia terminato le indagini preliminari / inchieste e formalizzato il capo di imputazione ovvero - nei procedimenti che non abbiano ricevuto impulso dal Procuratore Federale - una volta che sia stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo, non può essere opposto al soggetto nei cui confronti si procede, il quale avrà diritto di conoscere e ricevere copia degli atti e documenti istruttori (ivi incluse la eventuale denuncia di parte e le dichiarazioni testimoniali) posti a fondamento dei provvedimenti degli organi di giustizia che fino a quel momento hanno operato (c.d. discovery), per la piena attuazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
9. I referti degli arbitri, del capo arbitro e del COL costituiscono elementi probatori idonei e sufficienti a supportare la emissione di un provvedimento di giustizia sportiva, atteso che le circostanze nei medesimi descritte si presumono veritiere sino a prova contraria, a condizione che siano sottoscritti dal loro autore. Nel caso i cui il referto non sia munito della sottoscrizione non potrà essere utilizzato ai fini della decisione ove il suo contenuto non venga confermato per iscritto dal proprio autore.
10. La denuncia di parte e gli esposti di uno qualsiasi dei componenti del **Consiglio Direttivo** o delle commissioni **FISCT** non costituiscono elemento di prova decisivo in difetto di ulteriori precisi riscontri probatori documentali o testimoniali.

*

NORME FINALI

Art. 43 - Principio di autotutela.

1. È previsto, in via di autotutela, che il **Giudice Sportivo**, la **Commissione Disciplinare**, il **Collegio dei Garanti** ed il **Collegio dei Probiviri**, possano modificare in tutto in parte il provvedimento decisorio emanato entro sette giorni dalla pubblicazione dello stesso per manifesti errori materiali e/o formali.

Art. 44 - Candidature per la giustizia sportiva.

1. Qualsiasi tesserato in regola con quanto previsto dallo statuto FISCT, presentando regolare candidatura, può ricoprire la carica di Procuratore Federale, Giudice Sportivo o di componente della Commissione Disciplinare. Non possono essere nominati o eletti componenti degli organi di giustizia sportiva, quei soggetti destinatari di sanzioni accessorie nei modi e nei termini previsti dallo statuto FISCT, dal presente Codice, da altri regolamenti FISCT vigenti e dalle decisioni degli organi di giustizia sportiva medesimi.
2. In tutti i casi, i candidati alla carica di **Giudice Sportivo**, **Procuratore Federale** o di componenti della **Commissione Disciplinare**, prima di essere nominati devono presentare regolare candidatura

scritta agli organi che sono preposti alla loro nomina, nella quale candidatura debbono indicare, oltre alle proprie complete generalità, l'eventuale Club di appartenenza e i nominativi di eventuali parenti o affini fra i tesserati **FISCT**.

Art. 45 - Proposte di modificazione del presente Codice.

1. Gli organi di giustizia sportiva possono presentare proposte di integrazione / modificazione delle disposizioni presente Codice, che dovranno essere sottoposte alla approvazione della **Assemblea degli associati FISCT** ai sensi del combinato disposto degli articoli 24 e 29 11 e 12 dello statuto.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Codice entrerà in vigore dal giorno successivo alla deliberazione di sua approvazione da parte della Assemblea degli Associati FISCT e sarà applicabile ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, salvo che non preveda disposizioni più favorevoli al soggetto già sottoposto a procedimento disciplinare.